



FEDERAZIONE
SPORTIVA NAZIONALE
RICONOSCIUTA
DAL CONI



Federazione Italiana Nuoto

F.I.N.A.
L.E.N.
I.L.S.E.
I.L.S.

Segreteria Generale
Affari Legali – Giustizia Sportiva
Roma 13 luglio 2026

Alla società
ASD LIVORNO ACQUATICS
Tramite pec: livornoaquaticsasd@pec.it

Ai tesserati
Nicola Turrini
Federico Turrini
c/o Asd Livorno Acquatics
c/o pec: livornoaquaticsasd@pec.it

Stefano Franceschi
c/o avv. Francesco Postiglione
Tramite pec: avv.postiglione@pec.it

e

Procura Federale
Tramite mail: segreteria.procurafederale@federnuoto.it

OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione Procedimento 7/FIN/2026; Decisione 8/2026 del 03/07/2026.

Si trasmette in allegato il provvedimento della Prima sezione del Tribunale Federale depositato in data 10.07.2026.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale
Antonello Panza



TRIBUNALE FEDERALE I SEZIONE

PROCEDIMENTO 7/FIN/2026

DEFERIMENTO ASD LIVORNO AQUATICS (cod aff. 996737), STEFANO FRANCESCHI (tess. Fin N. 252605), FEDERICO TURRINI (tess. Fin N. 102935), NICOLA TURRINI (tess. Fin N. 249202)

DECISIONE 8/20256 DEL 3/07/2026

Il giorno 3 luglio si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ilaria Crescenzi

PREMESSO CHE

- con provvedimento del 08.05.2026 il Procuratore Federale deferiva al Tribunale Federale, sezione prima, i sig.ri Stefano Franceschi (tess. n. 252605), Federico Turrini (tess. n. 102935), Nicola Turrini (tess. n. 249202) per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva, con le aggravanti di cui all'art. 25 comma 3 lett. b, d) g) del Regolamento di Giustizia Sportiva, degli artt. 1, 2, 5, 6 e 7 del Codice di Comportamento Sportivo, degli artt. 12 e 17 del Regolamento Organico, dell'art. 6 Statuto FIN, dell'art. 13 bis Statuto Coni e, in ogni caso, dei principi di lealtà correttezza e probità, nonché la ASD Livorno Aquatics (cod. aff. 996737) ai sensi dell'art 23 RGS;

- l'atto di deferimento contestava in particolare a carico di:

a) Stefano Franceschi e Federico Turrini in concorso tra loro e con altri soggetti non identificati, in Livorno (LI), presso la Piscina Comunale "Simone Camalich" ed all'esterno della stessa, in data 20 dicembre 2025 di avere afferrato, stratonato e trascinato con forza Giacomo Leoncini dall'interno dell'impianto verso l'esterno, nonché accerchiato, spintonato, minacciato e colpito con calci e pugni soggetti riconducibili alla società San Giorgio Waterpolo;

b) Nicola Turrini e Stefano Franceschi e altri soggetti allo stato non identificati riconducibili alla società Livorno Aquatics, in Livorno (LI), presso la Piscina Comunale "Simone Camalich" ed all'esterno della stessa, in data 20 dicembre 2025, di avere rivolto ad Arianna Di Leo espressioni ingiuriose e sessualmente denigratorie;

c) ASD Livorno Aquatics, nello stesso contesto, per avere omesso di predisporre e garantire adeguate misure organizzative e di sicurezza idonee a prevenire situazioni di violenza e turbativa dell'ordine pubblico;

- si costituivano nel procedimento con memorie difensive personali la società e i sigg. Nicola Turrini e Federico Turrini, mentre Stefano Franceschi veniva assistito dal difensore di fiducia;

- alle udienze del 18 e del 30 giugno 2026 venivano escussi 4 testi per le parti deferite e due testi ammessi d'ufficio dal Tribunale;

- all'udienza del 03.07.2026 le parti rassegnavano le rispettive conclusioni: il P.F. chiedendo la sanzione della ammenda di euro 1.000,00 alla società Livorno Aquatics, la sanzione della sospensione da ogni attività federale e sociale di mesi 6 per Stefano Franceschi, mesi 4 per Nicola Turrini e Federico Turrini; i deferiti chiedendo il proprio proscioglimento;

RITENUTO CHE

- la fase finale della partita è stata particolarmente concitata e tesa a causa di reciproche provocazioni e screzi tra i tifosi delle squadre contendenti;

- in tale ambito si è verificato sicuramente anche un contatto fisico energico tra le opposte tifoserie della società ASD Livorno Aquatic, squadra ospitante, e la società avversaria San Giorgio Waterpolo, addirittura sfociato in una rissa fuori dalla piscina a fine partita;
- il capo di incolpazione a carico di Stefano Franceschi e Federico Turrini non ha trovato, tuttavia, un riscontro probatorio attendibile e sufficiente, anche per stessa ammissione del soggetto individuato come parte lesa dell'episodio, Giacomo Leoncini, il quale ha individuato il direttore dell'impianto, ovvero Stefano Franceschi, come colui che ha fatto da scudo tra il Leoncini medesimo e le persone che lo stavano spingendo con forza verso l'uscita della piscina;
- altrettanto deve opinarsi per il Federico Turrini, mancando prova certa che fosse tra i soggetti coinvolti nello spintonamento del Leoncini verso l'uscita della piscina;
- può ritenersi responsabile il Nicola Turrini in forza della testimonianza resa da Arianna di Leo sia dinanzi al Procuratore federale che nella querela sporta dinanzi alla stazione dei Carabinieri di Portoferraio per averle rivolto espressioni offensive e ingiuriose;
- l'illecito per responsabilità oggettiva contestato a carico della società è senz'altro provato posto che l'organizzazione dell'incontro è stata evidentemente deficitaria sia durante la gara che nel finale per non avere adottato tutte le prevenzioni, cautele e gli accorgimenti più elementari e necessari per ovviare alle intemperanze dei propri tifosi e addirittura alla rissa avvenuta fuori l'impianto;

P.Q.M.

Il Tribunale irroga al tesserato Nicola Turrini (tess. Fin N. 249202) la sanzione della ammonizione con diffida per la violazione degli artt. 17 del Regolamento di Giustizia Sportiva, 1, 2, 5,6 e 7 del Codice comportamento Sportivo, degli artt. 12 e 17 Regolamento Organico, dell'art. 6 Statuto FIN, dell'art. 13 bis Statuto Coni.

Irroga alla ASD Livorno Aquatics (cod aff. 996737) la sanzione della ammenda di euro 1000,00 (mille/00) ex art 23 Regolamento Giustizia Sportiva

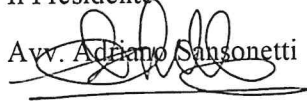
Dichiara il proscioglimento dei tesserati Federico Turrini (tess. Fin N. 102935) e Stefano Franceschi (tess. Fin N. 252605).

Si comunichi.

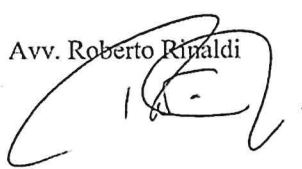
10.07.2026

Il Presidente

Avv. Adriano Sansonetti



Avv. Roberto Rinaldi



Avv. Massimo Mamprin

